

chè preservato, ed illeso resti il sopravanzo del Pascolo ai Pastori Montani, e dei Sette-Comuni, e Contrade unite; così precisamente dichiara, e prescrive il Regio Governo medesimo, che in cadaun'Anno eseguito ciò abbia ad essere integralmente, e qualor mai avvenisse un qualche abuso, che sul fatto non venisse spontaneamente corretto da chi ne avesse commessa la colpa, dovranno li Comuni predetti, o altri danneggiati; o da se, o col mezzo dei Capi delle loro Podestarie far ricorso ai Nobili Deputati Rappresentanti le Città principali delle rispettive Provincie. Cura di questi dovrà essere il riconoscere fondatamente col mezzo dei Giudici Criminali rispettivi la inobbedienza delle prescrizioni, e discipline contenute nelle Terminazioni surriferite, sì per parte dei Padroni delle Poste, che dei Merighi relativamente alle incombenze loro addossate, com'egualmente ancora dei Pastori dei Sette-Comuni, e Montani, per applicarne, ed eseguirne al caso col mezzo de' Giudici stessi rispettivamente le seguenti pene, e castighi.

Rapporto ai primi (cioè i Padroni delle Poste) dovranno essi esser soggetti alla pena della perdita d'un'annata d'Affitto, il quale ritratto avrà ad essere, meno un terzo, a beneficio del Denunziante, per le altre due Parti versato in Cassa Regia; Ri-
 guar-